



## Istruzione 1/2009 della ECom

# Calcolo dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete per il 1° trimestre 2009

16 gennaio 2009

---

### 1. Premessa

Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore le modifiche dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71, RU 2008 6447) decise dal Consiglio federale il 12 dicembre 2008. Il 16 dicembre 2008, la ECom ha pubblicato sul suo sito web una serie di domande e risposte in merito all'attuazione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico sottoposta a revisione ([www.elcom.admin.ch](http://www.elcom.admin.ch)).

Secondo l'articolo 31c capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (sottoposta a revisione), i gestori di rete emettono una fattura per il primo trimestre 2009 sulla base delle probabili tariffe risultanti dagli articoli 13, 31a e 31b.

La presente istruzione ha lo scopo di fornire indicazioni per il calcolo delle tariffe da mettere in conto per il primo trimestre 2009.

### 2. Calcolo del corrispettivo per l'utilizzazione della rete di trasporto

La ECom ha avviato d'ufficio contro swissgrid una procedura concernente i costi e le tariffe per la rete di trasporto. Il 15 gennaio 2009, ha presentato alle parti coinvolte in tale procedura la bozza della decisione, che contiene i costi e le tariffe per la rete di trasporto risultanti dai calcoli effettuati dalla ECom e dalle modifiche dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico decise dal Consiglio federale. Queste tariffe sono così quantificabili:

- Utilizzazione della rete
  - Tariffa di lavoro: 0,13 centesimi / kWh
  - Tariffa di potenza: 19'510 franchi / MW
  - Tariffa di base fissa: 184'300 franchi per punto di prelievo ponderato
- Prestazioni di servizio relative al sistema
  - Prestazioni generali:
    - Consumatori finali: 0,40 centesimi / kWh



- Centrali oltre 50 MW: 0,45 centesimi / kWh
- Prestazioni particolari:
  - Tariffa per perdite di potenza: 0,25 centesimi / kWh (non è stata verificata)

Le altre tariffe pubblicate il 23 maggio 2008 da swissgrid (acquisto di energia reattiva, gestione dei gruppi di bilancio) restano invariate.

I costi e le tariffe fissati dalla EICom nella bozza della decisione non sono ancora passati in giudicato. Le parti coinvolte hanno tempo fino a fine gennaio 2009 per esprimere il loro parere al riguardo. Presumibilmente nel febbraio 2009, la EICom emanerà la decisione definitiva, che potrà essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale. Prima che la decisione sia passata in giudicato potrebbe trascorrere ancora un certo tempo.

Nell'interesse di un chiarimento per quanto possibile rapido delle tariffe per la rete di trasporto da applicare nel primo trimestre 2009, la EICom raccomanda di utilizzare i costi e le tariffe che saranno da essa fissati nel febbraio 2009 con la decisione definitiva. Se non è possibile attendere fino a febbraio 2009, la EICom raccomanda di utilizzare i costi e le tariffe indicati al precedente punto 2. Entrambi i modi di procedere rispettano le condizioni dell'articolo 31c capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, secondo cui sono determinanti le " tariffe probabili".

### **3. Calcolo del corrispettivo per l'utilizzazione delle reti di distribuzione**

L'articolo 31c dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico vale anche per i gestori delle reti di distribuzione. Anch'essi devono ricalcolare le tariffe per l'utilizzazione delle loro reti sulla base delle modifiche dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico decise dal Consiglio federale il 12 dicembre 2008 e rivedere i costi e le tariffe validi per la rete di trasporto.

Nell'interesse di un chiarimento per quanto possibile rapido delle tariffe per la rete di trasporto da applicare nel primo trimestre 2009, per quanto riguarda la quota per una rete del livello più elevato (art. 16 cpv. 1 LAEI; RS 734.7) la EICom raccomanda di utilizzare i costi e le tariffe che saranno da essa fissati nel febbraio 2009 con la decisione definitiva. Se non è possibile attendere fino a febbraio 2009, la EICom raccomanda di utilizzare i costi e le tariffe indicati al precedente punto 2. Entrambi i modi di procedere rispettano le condizioni dell'articolo 31c capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, secondo cui sono determinanti le " tariffe probabili".

### **4. Ammissibilità del metodo di valutazione sintetico**

Già in diverse occasioni la EICom ha fatto presente che il metodo di valutazione sintetico di cui all'articolo 13 capoverso 4 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico può essere utilizzato solo in casi eccezionali (Istruzione 3/2008 del 29 maggio 2008; domande e risposte del 16 dicembre 2008).

Dalla bozza della decisione concernente i costi e le tariffe per la rete di trasporto si evince che la EICom è molto restrittiva per quanto riguarda l'ammissibilità del metodo di valutazione sintetico. Il solo fatto che al termine del periodo di conservazione di 10 anni i libri contabili non siano più a disposizione non è un motivo sufficiente per fare ricorso al metodo di valutazione sintetico. La EICom parte dal presupposto che, in linea di massima, tutti i gestori di rete con personalità giuridica propria siano in grado di ricostruire i costi di acquisto e di costruzione originari. Le eccezioni giustificate dovrebbero essenzialmente limitarsi alle aziende elettriche integrate in un'azienda comunale e che non hanno potuto finora disporre di un'adeguata



ta contabilità delle immobilizzazioni.

La EICom pretende che i gestori delle reti di distribuzione procedano al ricalcolo delle loro tariffe senza utilizzare il metodo di valutazione sintetico, ma basandosi sui costi di acquisto e di costruzione originari. Nel caso in cui non fossero più noti, tali costi possono di regola essere ricostruiti in base all'età dell'impianto, al valore contabile e alla prassi di ammortamento finora adottata.

## **5. Pubblicazione delle tariffe**

Secondo l'articolo 31c capoverso 2 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, tutte le tariffe per il 2009 devono essere pubblicate entro il 1° aprile 2009 (cfr. domande e risposte della EICom del 16.12.2008). Anche nel caso in cui la decisione della EICom del febbraio 2009 concernente le tariffe per l'utilizzo della rete di trasporto dovesse venire impugnata, la EICom raccomanda, per ragioni di praticabilità, di applicare le tariffe fissate in tale decisione (ovvero nella bozza di decisione). In questo caso, a seconda della decisione dell'istanza di ricorso, dovrebbe avere luogo un conguaglio nell'anno successivo.

I gestori di rete che esercitano differenti reti o che hanno diverse tariffe di utilizzazione della rete, devono pubblicare tutte le tariffe conformemente all'articolo 12 capoverso 1 della legge sull'approvvigionamento elettrico.

## **6. Rimborso di eventuali differenze**

Secondo l'articolo 31c capoverso 3 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, i gestori di rete devono rimborsare quanto prima, al più tardi nel conteggio definitivo successivo al 1° luglio 2009, l'eventuale differenza risultante fra la fatturazione "approssimata" del primo trimestre 2009 e il calcolo definitivo. Nel caso ideale, la fatturazione nel primo trimestre 2009 dovrebbe essere effettuata in modo tale che non siano necessari rimborsi, o che i rimborsi necessari siano di lieve entità. Con un'attuazione per quanto possibile tempestiva dei costi e delle tariffe per la rete di trasporto corretti dalla EICom, si potrà tenere conto di questo obiettivo.